

## BONUS GIOVANI 2026 (art. 2, D.L. n. 62/2026)

Datori di lavoro interessati	Datori di lavoro privati, anche non imprenditori
Tipologia di assunzione incentivata	Contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (anche part-time o a fini di somministrazione).
Lavoratori interessati, durata e limite massimi dell'incentivo	<p>Lavoratori del settore privato under 35, i quali:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- siano privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi (500 euro su base mensile per 24 mesi);</li><li>- siano privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno 12 mesi, i quali, alternativamente<ul style="list-style-type: none"><li>• non abbiano conseguito un diploma di istruzione secondaria superiore o una qualifica o un diploma di istruzione e formazione professionale rientranti nel terzo livello della classificazione internazionale sui livelli di istruzione nonché abbiano conseguito una delle suddette qualificazioni da non più di due anni e non abbiano avuto un primo impiego regolarmente retribuito;</li><li>• abbiano compiuto 25 anni di età e sostengano da soli il nucleo familiare avendo una o più persone a carico ai sensi dell'art. 12 del TUIR;</li><li>• siano occupati nei settori o nelle professioni caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 per cento la disparità media uomo-donna, annualmente individuati con decreto ministeriale tra cui è compreso il settore edile (per il 2026, v. il <a href="#">Decreto interministeriale del 31 dicembre 2025</a>) ed appartengano al genere sottorappresentato tra cui è compresa l'edilizia;</li><li>• appartengano alle minoranze linguistiche storicamente insediate sul territorio italiano ai sensi della Legge 15 dicembre 1999, n. 482, e a quelle minoranze che risultino ufficialmente riconosciute in Italia sulla base di specifici provvedimenti e che dimostrino la necessità di migliorare le proprie competenze linguistiche e professionali o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile.</li></ul></li></ul>

	<p>In tali ipotesi, l'agevolazione massima ammonta a 500 euro su base mensile per 24 mesi;</p> <p>- siano lavoratori che, alternativamente</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• non abbiano un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;</li> <li>• abbiano un'età compresa tra 15 e 24 anni;</li> <li>• non abbiano conseguito un diploma di istruzione secondaria superiore o una qualifica o un diploma di istruzione e formazione professionale rientranti nel terzo livello della classificazione internazionale sui livelli di istruzione nonché abbiano conseguito una delle suddette qualificazioni da non più di due anni e non abbiano avuto un primo impiego regolarmente retribuito;</li> <li>• abbiano compiuto 25 anni di età e sostengano da soli il nucleo familiare avendo una o più persone a carico ai sensi dell'art. 12 del TUIR;</li> <li>• siano occupati nei settori o nelle professioni caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 per cento la disparità media uomo-donna, annualmente individuati con decreto ministeriale tra cui l'edilizia (per il 2026, v. il <a href="#">Decreto interministeriale del 31 dicembre 2025</a>) ed appartengano al genere sottorappresentato;</li> <li>• appartengano alle minoranze linguistiche storicamente insediate sul territorio italiano ai sensi della Legge 15 dicembre 1999, n. 482, e a quelle minoranze che risultino ufficialmente riconosciute in Italia sulla base di specifici provvedimenti e che dimostrino la necessità di migliorare le proprie competenze linguistiche e professionali o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile.</li> </ul> <p>In tali ipotesi, l'agevolazione massima ammonta a 500 euro su base mensile per 12 mesi;</p> <p>- siano assunti in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria, Sardegna, Marche, Umbria (650 euro su base mensile per 12 o 24 mesi, a seconda delle caratteristiche del lavoratore).</p>
<p>Data di decorrenza dell'assunzione incentivata</p>	<p>Tra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2026.</p>

Esclusioni	<p>Sono escluse le assunzioni con contratti di apprendistato, di lavoro domestico, di lavoro intermittente (c.d. "a chiamata"), di lavoro occasionale (ai sensi dell'art. 54-bis, del Decreto-Legge 24 aprile 2017, n. 50), di lavoro a tempo determinato.</p> <p>Sono altresì escluse le trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a tempo determinato, che sono oggetto di un diverso incentivo (previsto dall'art. 4 del Decreto-Legge n. 62/2026).</p>
Sospensione dell'incentivo	<p>In caso di assenza obbligatoria per maternità, anche anticipata. In tal caso è consentito il differimento temporale del periodo di fruizione del beneficio.</p>
Riflessi sulla pensione	<p>Non ce ne sono: resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.</p>
Condizioni generali di spettanza degli esoneri	<p>L'esonero non spetta se:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente;</li> <li>- l'assunzione viola il diritto di precedenza alla riassunzione di un altro lavoratore;</li> <li>- presso il datore di lavoro o l'utilizzatore sono in atto sospensioni dal lavoro connesse a una crisi o una riorganizzazione aziendale, a meno che l'assunzione o l'utilizzo non riguardi lavoratori inquadrati a un livello diverso o da impiegare in unità produttive diverse rispetto ai lavoratori e alle unità produttive interessati dalle sospensioni;</li> <li>- i lavoratori sono stati licenziati nei sei mesi precedenti da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presentava assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume o utilizza in somministrazione o risulta con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo.</li> </ul> <p>Il beneficio contributivo è altresì subordinato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- alla regolarità contributiva (DURC);</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- all'assenza di violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, comprese le violazioni in materia di lavoro, nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro individuate con decreto del Ministero del Lavoro, fermi restando gli altri obblighi di legge;</li> <li>- al rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;</li> <li>- alla pubblicazione della disponibilità della posizione di lavoro sul SIISL, condizione peraltro non ancora vincolante alla data di redazione della presente nota.</li> <li>- all'invio della comunicazione telematica obbligatoria relativa all'assunzione. L'inoltro tardivo della stessa preclude la fruizione dell'incentivo dal giorno dell'assunzione alla data della tardiva comunicazione e rende necessaria una nuova domanda di ammissione al beneficio.</li> </ul>
<p>Condizioni specifiche per la fruizione del Bonus Giovani 2026</p>	<p>L'esonero è inoltre subordinato alle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il lavoratore non deve aver compiuto 35 anni alla data di assunzione agevolata;</li> <li>- il datore di lavoro non deve avere proceduto, nei sei mesi precedenti l'assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi, ai sensi della Legge 23 luglio 1991, n. 223, nella stessa unità produttiva;</li> <li>- il datore di lavoro non deve procedere, nei sei mesi successivi all'assunzione, al licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l'esonero in argomento o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva del primo. La violazione di tale divieto comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito;</li> <li>- l'assunzione deve determinare un <b>incremento occupazionale netto</b> rispetto alla media dei lavoratori occupati nei 12 mesi precedenti (v. paragrafo 8 della circolare in commento);</li> <li>- il datore di lavoro deve applicare, in favore dei lavoratori, il trattamento economico individuale in misura non inferiore al trattamento economico complessivo (TEC) definito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, avuto riguardo al settore e alla categoria produttivi di riferimento, nonché all'attività principale o prevalente esercitata, alla dimensione e alla natura giuridica del datore di lavoro.</li> </ul>

Ammontare agevolabile	L'ammontare delle agevolazioni fruibili non può superare il 50 per cento dei costi salariali, pari all'importo totale effettivamente pagabile dal beneficiario dell'aiuto in relazione ai posti di lavoro interessati, comprendente la retribuzione lorda prima delle imposte e i contributi obbligatori.
Ulteriori condizioni	Il datore di lavoro: <ul style="list-style-type: none"> <li>- non deve rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in conto bloccato gli aiuti individuali definiti come illegali o incompatibili dalla Commissione europea (c.d. "Clausola Deggendorf);</li> <li>- non deve essere un'impresa in difficoltà (v. nota 6 della circolare in oggetto).</li> </ul>
Cumulo con altri incentivi	Il Bonus Giovani 2026 non è cumulabile con gli esoneri e le riduzioni delle aliquote di finanziamento previste dalla normativa vigente in relazione alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro (v. paragrafo 9 della circolare in esame).
Portabilità dell'incentivo	Se il lavoratore per il quale è stato già fruito il Bonus Giovani 2026 viene riassunto prima del 31 dicembre 2026, il nuovo datore di lavoro può fruire dell'agevolazione per i mesi residui, senza necessità di presentare all'INPS una nuova domanda di ammissione al beneficio (v. oltre).

Nel fare rinvio al paragrafo 10 della circolare in argomento per la descrizione del procedimento di ammissione agli esoneri ed ai correlati adempimenti a carico del datore di lavoro, si sottolinea che quest'ultimo deve inoltrare all'INPS la domanda telematica di ammissione alle agevolazioni tramite il Portale delle Agevolazioni. L'Istituto, a sua volta, ricevuta la domanda, procede a calcolare l'ammontare dell'esonero, accertare il rispetto della Clausola Deggendorf (v. sopra) e fornire riscontro al datore di lavoro interessato.

**Si precisa altresì che non avere un impiego regolarmente retribuito** significa non aver prestato in un determinato periodo attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi o aver svolto, nel periodo considerato, attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito che corrisponde ad un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'art. 13 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi – TUIR), attualmente pari a 8.500 euro annui per il lavoro subordinato e parasubordinato e 5.500 euro annui per il lavoro autonomo.